

Come da oggetto alla presente posta certificata, riporto le osservazioni Q.R.A. Sia P.D. lotto Verona/Bivio Vicenza Aisensi Dlgs 152/2006 e s.m.i.

Manuel Brusco

Consigliere Regionale M5S Veneto

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale
e per le Valutazioni Ambientali Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Oggetto: Osservazioni Q.R.A. SIA P.D. lotto Verona/Bivio Vicenza Ai sensi Dlgs 152 /2006 e s.m.i.

Vengono trasmesse le osservazioni, al Quadro Ambientale dello Studio di Impatto ambientale accluso al progetto definitivo del primo lotto funzionale, Verona Porta Vescovo /Bivio Vicenza. Il lotto appartiene alla tratta alta velocità Milano/Venezia, quale parte del Corridoio Europeo Ten-T "Mediterraneo", Algeciras- confine Ungheria.

OSSERVAZIONE N 1

Il codice di contrattistica stabilisce agli art 93 comma 6 e 112, che oggetto di verifica sia la completezza degli elaborati progettuali e la loro rispondenza alla normativa vigente. Il regolamento DPR 507/2010 (art 51, 52, 53, 54, 55, 56 e 57) precisa, che le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, sul livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo: a) affidabilità, intendendosi per affidabilità la verifica dell' applicazione delle norme specifiche e, delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto e la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste, a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza; b) completezza ed adeguatezza, intendendosi per completezza ed adeguatezza la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell' affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l' assunzione delle rispettive responsabilità, la verifica documentale mediante controllo dell' esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare, la verifica dell' esaustività del progetto in funzio

ne del quadro delle esigenze, la verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati, la verifica dell'eshaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame e la verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione. La commissione Via speciale, ai sensi dell'art 185 dlgs 163/2006 entro 30 giorni dalla presentazione del progetto definitivo comunica al soggetto proponente le "eventuali difformità tra questo e il progetto preliminare". In data 30 novembre 2015 la società Italferr Spa ha attivato, per conto di Rfi Spazio concessionaria del progetto av Verona/Padova procedura, per pubblica utilità e progetto definitivo lotto funzionale Verona PV /Bivio Vicenza. Nell'annuncio nessun procedimento di Via riguardava il segmento terminale del lotto rappresentato dalla tratta Montebello/Bivio Vicenza, mai sottoposta a Via e nemmeno la variante di 17 Km, rispetto al progetto preliminare approvato con delibera Cipe 94/2006. Delibera che aveva approvato il tratto Verona /Montebello e Grisignano/Padova e rinviando alla redazione del progetto definitivo la Via sul segmento Montebello/Vicenza /Grisignano di Zocco. Delibera Cipe la cui validità è stata riaffermata con delibera Cipe, del 10 novembre 2014 pubblicata sulla GU n 57 del 10 marzo 2015. Un progetto definitivo quindi senza quanto richiesto dall'Allegato XXI, di cui all'art 164 del Codice Appalti. In data 30 gennaio il general contractor Iricav 2 ha annunciato come da norma su due quotidiani l'avvio di procedura di Via sul tratto modificato di San Bonifacio e, da Montebello a Bivio Vicenza. Il codice unico di progetto è J41E9100000009 mentre quello identificativo di gara è 3320049F17. Non risultano ai otto scritti pronunciamenti della Commissione Speciale Via, in ottemperanza al quanto disposto dal comma 4 lettere a) e b) art 185 dlgs 163/2006. Atteso che significative perdite di valore patrimoniali si sono conseguite con l'annuncio del 30 novembre, con missive del Comune di Vicenza a potenziali espropriandi, che sarebbero stati solo in conseguenza di un procedimento difforme da norme interne e, comunitarie si chiedono risposte chiarificatrici alla Commissione Via e al Responsabile del Procedimento del Ministero dell'Ambiente.

OSSERVAZIONE N 2

L'articolo 166 del Codice Appalti al comma 5ter prescrive, che la procedura di approvazione del progetto definitivo può riguardare anche "progetti definitivi parziali". Tale procedura è subordinata al rispetto di due condizioni: a) i progetti parziali devono essere riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera; b) si annodati di copertura finanziaria. "Restano in ogni caso ferma la validità della valutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo al progetto preliminare relativo alla intera opera. Atteso, che in applicazione del comma 5 dell'art.167 il soggetto aggiudicatore ha la facoltà di iniziare "la procedura di localizzazione dell'opera e di valutazione di impatto"

ambientale sulla scorta del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla **dazione** ed alla **approvazione** del progetto preliminare "appare vincolante il giudizio di valutazione di impatto ambientale sull'intero progetto e, non su tratti parziali di esso. Inoltre le disponibilità finanziarie esistenti sono inferiori al 10% previsti dalla norma, che è riferita al costo dell'intera opera e non del progetto. Il costo dell'intera opera è stimato pari a 5592 milioni di euro e, sono presenti disponibilità pari a 459 milioni di euro riferiti al lotto Verona P.V./Bivio Vicenza. (fonte: Sistema Informativo Legge Opere Strategiche della Camera dei Deputati gestito dal Servizio Studi della Camera). Ulteriore chiarimento deriva dal comma 230 della legge di stabilità 2015, in cui la percentuale di risorse disponibili è riferita alla intera opera. Ulteriore chiarimento deriva dalla legge 191/2009, che ha istituito il lotto costruttivo articolo 2 commi 232, 233 e 234. Appare infine non rispettata nemmeno la condizione della funzionalità del lotto considerato, che si innesta alla linea in progetto non dal nodo di Verona, che non ha un progetto costruttivo e, termina al Bivio Vicenza dove il binario da 4 diventa due con innesto a "raso" con tutte le limitazioni alla funzionalità, che si possono immaginare.

OSSERVAZIONE N. 3

Il territorio di Vicenza sarà interessato, in "zona Fiera" all'ubicazione del campo base CB 5.2 di estensione pari a 91.150 mq e, che sarà anche la sede del Consorzio. Il **campobase** è il luogo, in cui sono temporaneamente ospitate, per la costruzione di grandi opere civili, le strutture funzionali direttive, tecniche, operative, logistiche e quelle destinate al riposo, ristorazione e ricreazione degli addetti. Intermini di servizi generali il campobase prevede un sistema di depurazione delle acque, che sarà approvvigionato mediante allacciamento alla rete idrica locale e, se ove ciò non fosse possibile a sistemi alternativi quali lo scavo di pozzi. Le unità lavorative ospitate previste nel cantiere base sono circa **540** e, il cantiere dovrebbe durare circa 100 mesi. Il terreno utilizzato è di tipo agricolo/semiativo. Il fabbisogno idrico, per **l'intero lotto è pari a 214,5 mila litri il giorno** costituiti da circa un quarto (26%) da acqua potabile e la restante parte da acqua industriale. Il fabbisogno del campo base di Vicenza è pari a **35.400 litri il giorno** di acqua potabile. Il problema o meglio l'emergenza dell'acqua nelle tre provincie di Verona, Vicenza e Padova è costituita dalla presenza di sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) nella rete idrica. Sostanze emerse da una ricerca Irs-CNR nell'ambito di una Convenzione Matt/CNR: Sostanze identificate come interferenti endocrini, che alterano l'equilibrio ormonale degli organismi viventi. Nel 1999 l'Unione Europea ha adottato una *Strategia comunitaria in materia di sostanze che alterano il sistema endocrino* [COM (1999) 706]. L'esposizione agli interferenti endocrini (I.E.) può determinare un maggiore rischio di alcune patologie (a es. patologie riproduttive) sia nella popolazione umana che nelle popolazioni animali, alterando gli ecosistemi. Nel 2006, il Rapporto del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie (CNBB) su "*Sorveglianza dell'esposizione a interferenti endocrini*"

(2006) aveva evidenziato: a) la correlazione fra l'esposizione e interferendo con i crini, alcune alterazioni degli ecosistemi e alcune patologie umane; b) la necessità di sviluppare indagini *ad hoc* per valutare l'esposizione e l'impatto degli IE, integrando dati sull'ambiente, sulla salute umana e la catena alimentare; c) la necessità di promuovere una maggiore integrazione delle attività di sorveglianza e monitoraggio biologico-ambientale esistenti in Italia. Il Regolamento (CE) 1907/2006 (regolamento REACH) prevede l'autorizzazione obbligatoria delle sostanze "estremamente preoccupanti" (CMR, PBT e vPvB) ed, in particolare, delle "sostanze che perturbano il sistema endocrino" (Art. 57, lettera f). Inoltre prevede "restrizioni" di portata generale, per ridurre l'esposizione del pubblico a determinati IE (art. 68). Le restrizioni in vigore per il PFOS sono indicate nell'allegato XVII al regolamento REACH. Il PFOA è stato incluso nella Raccomandazione della Commissione Europea del 17 marzo 2010 sul controllo di sostanze perfluoroalchiliche negli alimenti. Il 20 giugno 2013 il PFOA è stato incluso nella *Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation (SVHC)* e classificato come tossico, per la riproduzione (categoria 1B) con il regolamento (UE) n. 944/2013 (ottobre 2013). Il PFOS e i suoi derivati sono stati inseriti, con il regolamento (UE) n. 757/2010, nell'elenco degli inquinanti organici persistenti (POPs): è vietata la produzione, l'immissione in commercio e l'uso, sia allo stato puro sia all'interno di miscele o articoli. Nell'ambito della Direttiva 2013/39/UE, il PFOS è stato incluso nella lista delle sostanze pericolose prioritarie per le acque. Nell'ambito del Regolamento (UE) N. 649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose, il PFOS e i derivati sono stati inclusi, tra le sostanze soggette alla procedura di notifica (PIC). Infine le Decisioni 2009/544/CE, 2009/543/CE e 2009/563/CE stabiliscono l'esclusione dell'attribuzione del marchio europeo di qualità ecologica (ecolabel) nei casi di utilizzo di PFOS e PFOA. Il Ministero dell'Ambiente, in data 29 maggio 2013 protocollo 0037869/TRI ha comunicato all'Arpa Veneto i risultati dello studio dall'Irsa - CNR nel bacino del Po e nei principali bacini fluviali italiani dai quali risultava la presenza di sostanze perfluoroalchiliche, in misura anomala in diversi corpi idrici superficiali e nei punti di erogazione pubblici nelle acque della provincia di Vicenza e comuni limitrofi. Notizie di stampa riferiscono, che nel corso della riunione del tavolo tecnico Regione Veneto sui Pfas, svolta il 13 gennaio 2016, è emerso che "parte della popolazione veneta è stata esposta ed è esposta ai Pfas" e che **"non è stato dato seguito ad azioni di tutela della salute per le persone che hanno mangiato e stanno mangiando alimenti con concentrazioni critiche"**, ovvero (comunicazione direttore sezione Veterinaria e sicurezza alimentare) **le uova e i pesci**. I protocolli finora utilizzati per il controllo degli alimenti contaminati "vanno reimpostati ex novo" hanno chiesto al tavolo tecnico nel corso della riunione i funzionari dell'**Arpav**, in quanto al momento "non c'è un piano di controllo sugli alimenti valido e utilizzabile".

OSSERVAZIONE N 4

Assenza nel quadro ambientale del SIA, di quanto richiesto da DPCM 27 dicembre 1988 e , relativo alle radiazioni ionizzanti. La Regione Veneto con delibera DRGV79/2002 ha identificato le zone del Veneto con concentrazione media annua di radon superiore ai 200 Bq/m³. . Tra i Comuni elencati, c'è anche quello di Vicenza. Il radon fuoriesce dalle porosità e dalle crepe del terreno e, in misura generalmente minore, dall'acqua; mentre si disperde rapidamente in atmosfera, si accumula facilmente negli ambienti chiusi. Il radon può penetrare nelle abitazioni attraverso fessure, giunti di connessione, canalizzazioni degli impianti idraulici, elettrici e di scarico. Oppure può essere presente in alcuni materiali da costruzione, come cementi, laterizi, graniti o tufi. In Veneto la presenza di radon all'interno delle abitazioni è dovuta principalmente al sottosuolo, e solo in modo marginale ai materiali da costruzione e all'acqua. Sul piano normativo esiste solo la Raccomandazione 90/143/Euratom indica i valori di concentrazione media annua oltre i quali si suggerisce di intraprendere azioni di risanamento. . La Regione Veneto, ha fissato, in **200 Bq/m³** il livello di riferimento per le abitazioni oltre il quale raccomanda ai propri cittadini di intraprendere iniziative di bonifica. Suolo e acqua sotterranea possono veicolare radon. Un gas estremamente pericoloso. Sulla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2001, c'è scritto a chiare lettere che dal 5 al 15% dei 30.000 tumori polmonari , che ogni anno si verificano in Italia, sono attribuibili al radon. Il radon nelle sostanze cancerogene è classificato in gruppo 1, insieme a benzene, amianto e fumo di sigarette e stima che un milione di abitazioni in Italia siano esposte al radon.

OSSERVAZIONE N 5

Il general contractor, a seguito del lodo arbitrale del marzo 2012 è obbligato a subappaltare il 60% delle opere. Il Veneto è oggetto di indagini varie, per la verifica di presenze di associazioni delinquenziali di rango nazionale che tentano di incunearsi negli appalti pubblici. Il dl del 24-1-2012, convertito nella legge n. 27 del 24 marzo 2012, integrato dal dl n. 29 del 24 marzo 2012, convertito nella legge n. 62 del 18 maggio 2012, all'articolo 5ter recita: "Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di procedere, in raccordo con i ministeri della Giustizia edell'Interno, alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità " , "secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (, , ,) . Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamento da parte de

lle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze e del ministro dello Sviluppo economico, (, , , ,) Gli istituti di credito che mettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta". Il MISE con decreto n. 57 del 10 febbraio 2014 ha assolto a quanto disposto dalla norma, come pure l'Agcom, predisponendo i moduli. Costituisce un vincolo di trasparenza procedurale, tutela economica e sociale e soprattutto la salvaguardia ambientale e la richiesta del rating di legalità per i lavori subappaltati dal General Contractor.
